

STATUTO - Associazione Storico Culturale Caracosta APS

ART. 1 - DENOMINAZIONE

L'Associazione denominata «Associazione Storico Culturale Caracosta APS», da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Cerreto Guidi e con durata illimitata, svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

ART. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Cerreto Guidi (FI) all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 3 - FINALITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e le attività culturali saranno sempre improntate ed ispirate a questo principio.

Base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato.

I soci dovranno tener presente, costantemente, che l'associazione vive anche di denaro pubblico e quindi, svolge un servizio sociale.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera D, CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti



- urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, lettera E, CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, lettera T, CTS);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lettera U, CTS).

Lo scopo che l'associazione si prefigge e quello di promuovere la cultura in tutte le sue espressioni folcloristiche, tradizionali e sportive, creando dei settori specifici all'interno dell'associazione.

Si prefigge, inoltre, di contribuire alla diffusione degli ideali storici tradizionali del patrimonio culturale locale e nazionale. Si considera obiettivo primario il raggiungimento di attività di alto livello ed esibizioni e rappresentazioni di ottima qualità.

A tale fine l'associazione si propone di:

- a) sviluppare le relazioni e gli scambi con altre associazioni in occasione di manifestazioni storico folcloristiche, collaborando, altresì con organizzazioni culturali e folcloristiche ad ogni iniziativa nel campo della cultura, ispirandosi al concetto del miglioramento psicofisico dell'individuo e della società ed al concetto della fratellanza fra gli uomini.
- b) la divulgazione dell'antica arte del giuoco della bandiera coinvolgendo gli enti territoriali e nazionali ed ogni organo di diffusione, oltre alla gestione della Contrada di Porta Caracosta.
- c) tramandare il nome e le tradizioni di Cerreto Guidi con la partecipazione a manifestazioni folcloristiche.



L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - COLORI SOCIALI

I colori sociali sono bianco e nero con stemma mediceo.

ART.5 - EMBLEMA NAZIONALE

L'associazione è autorizzata, per l'espletamento della propria attività ad usare l'emblema nazionale delle federazioni a cui è eventualmente affiliata.

ART. 6 - SOCI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, si fa riferimento all'articolo 35 c.3 del Codice del terzo Settore.

Sono soci coloro che, in seguito alla richiesta scritta di iscrizione, verseranno la quota associativa e accetteranno formalmente lo statuto vigente.

Essi versano la quota associativa e, dopo aver preso visione, sono tenuti ad accettare il presente statuto.

La qualità di socio si acquisisce definitivamente dopo tre mesi di vita associativa e su approvazione del Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In caso di approvazione, i nuovi



soci, verranno tesserati dall'associazione e annotati, a cura della Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci dell'associazione si distinguono nelle seguenti due categorie:

- 1. soci praticanti e dirigenti che svolgono la loro attività dilettantistica di: sbandieratore, musico, alfiere, figurante o di dirigente tecnico, organizzativo o amministrativo.
- 2. soci sostenitori od istituzionali costituiti da enti, organizzazioni, aziende ed istituti pubblici e privati che, mediante il loro contributo e/o la loro attività, promuovono e stimolano le iniziative dell'associazione.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8 e 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Essi hanno altresì il diritto di:

- · di essere eletti negli organi associativi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;



i doveri del socio sono:

- osservanza dello statuto e delle norme di attuazione da esso derivanti;
- · assunzione di un comportamento consono alle regole del buon vivere;
- non contrastare le attività svolte dall'associazione;
- risarcimento dei danni cagionati ai beni dell'associazione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- obbligo di comunicare entro 30 giorni i cambiamenti di domicilio e/o residenza;
- obbligo al rispetto dei termini di scadenza per il pagamento della quota d'iscrizione e di quella sociale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- serbare il massimo rispetto per le cose di proprietà dell'associazione;
- non strumentalizzare per fini personali le attività associative che devono essere sempre a carattere culturale, apolitico e apartitico;
- non danneggiare economicamente l'attività dell'associazione;
- prestare la propria attività all'interno dell'associazione a titolo assolutamente gratuito;
- collaborare per ogni attività sociale, comprese anche quelle ausiliari di allestimento piazze e palchi, di trasporto e quanto altro necessario;
- a preavvisare le proprie dimissioni, con almeno tre mesi di anticipo, ed a rendersi disponibile ad effettuare tutte le esibizioni e gli spettacoli nei quali fossero impegnati, per un periodo di almeno 1 mese a partire dalla data delle dimissioni stesse.

ART. 8 - QUOTE SOCIALI

La quota annuale di iscrizione va pagata entro il quindicesimo giorno del mese di gennaio di ogni anno.

Il socio moroso per altri due mesi successivi è automaticamente escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo comunicata al socio così escluso.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che dichiara di dimettersi deve far pervenire le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Può essere escluso il socio che, in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'associazione e/o fomenti dissidi o disordini fra i soci. Il socio può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea (o consiglio direttivo) con voto



segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

ART. 10 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari sono il richiamo, la sospensione.

Questi provvedimenti con delibera del Consiglio direttivo saranno comunicati all'interessato a mezzo lettera.

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci.

Hanno diritto al voto tutti i soci, che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ognuno di essi ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

È ammessa una sola delega ad associato, il voto è palese.

L'Assemblea è organo sovrano, è convocata dal Presidente, con email o lettera nonché preavviso esposto nei locali della sede almeno 15 giorni prima della riunione, tale preavviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario di prima ed eventuale seconda convocazione.

Si riunisce almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale ed inoltre ogni altra volta che ne venga fatta richiesta motivata da parte di 1/3 dei soci o su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea occorre, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione, da fissarsi a distanza di almeno un'ora dalla prima, quale che sia il numero dei soci presenti.

Le sedute dell'Assemblea sono dirette dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono registrate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.
Associazione storico culturale "Caracosta" APS



A parità di voti, prevale la deliberazione votata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 11 e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- · approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.
 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- · delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 15, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Per la regolare costituzione del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti; a parità di voti prevale la deliberazione votata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di due dei suoi componenti. Il Presidente, quando lo riterrà opportuno e/o per urgenti motivi, convoca la riunione utilizzando ogni idoneo mezzo di comunicazione.

I Compiti del Consiglio Direttivo sono indicati in modo non esaustivo nella seguente declaratoria:

- redigere il Bilancio preventivo e consuntivo;
- depositare presso i locali della sede dell'associazione il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, entro i 15 giorni precedenti la riunione di Assemblea per poter essere consultati da ogni associato;



- nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e tutti i responsabili delle varie attività dell'associazione;
- ammettere nuovi soci ed esaminare le cause di esclusione dei soci;
- fissare i criteri per la regolamentazione delle attività sociali;
- provvedere all'esecuzione delle direttive fissate dall'associazione;
- attuazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle delibere assembleari;
- emissione di regolamenti di attuazione, sempre compatibili con le norme statutarie al fine di integrare ed ampliare ma non modificarle nella loro sostanza;
- adottare i provvedimenti disciplinari previsti dal seguente statuto;
- proporre programmi anche pluriennali dell'attività dell'associazione;
- determinare l'importo delle quote sociali;
- designare in occasione di incontri intersociali i rappresentanti dell'associazione;
- concedere particolari incentivi ai soci (non in denaro) che si distinguono nelle attività dell'associazione;
- fissare le date delle manifestazioni organizzate dall'associazione e curarne lo svolgimento.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di dimissioni del Consiglio direttivo assume la Direzione dell'associazione il Consigliere più anziano che avvalendosi della collaborazione degli iscritti indice le nuove elezioni entro 30 giorni dalla sua nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

- è il legale rappresentante di essa e si intende investito di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini statutari. In sua assenza lo sostituisce il vice Presidente o appartenente all'associazione su sua delega;
- viene nominato dal consiglio direttivo, con voto palese, dura in carica tre anni e può essere rieletto;
- ha la facoltà di affidare eventuali incarichi direttivi e tecnici a persone estranee dall'associazione;
- coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività;



- adotta tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo;
- presiede l'assemblea dei soci;
- · convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- ordina riscossioni e pagamenti anche di carattere straordinario rilasciando ricevute pienamente liberatorie;
- convalida l'esatta interpretazione dello statuto.

ART. 15 - IL VICE PRESIDENTE

Il vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno con voto palese.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

ART. 16 - IL SEGRETARIO

- ha in consegna l'archivio, i libri dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, il libro degli associati ed il registro dei volontari;
- redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, sottoponendoli ad approvazione nella seduta successiva;
- cura l'aggiornamento del libro degli associati e del registro dei volontari.
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- cura che i bilanci da sottoporsi all'Assemblea siano depositati in segreteria almeno dieci giorni prima della data di convocazione;
- deve espletare con diligenza le mansioni che gli vengono affidate dal Presidente del Consiglio Direttivo;
- in caso di assenza o impedimento è sostituito da un consigliere.

ART. 17 - IL TESORIERE

- custodisce sotto sua personale responsabilità, il denaro e ogni altro valore dell'associazione;
- · paga i mandati.

ART. 18 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale ha inizio con il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.



L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura della Consiglio Direttivo ovvero dal segretario;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

ART. 20 - PATRIMONIO E RENDICONTO DI GESTIONE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- · contributi pubblici e privati;
- · donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

I Beni patrimoniali dell'associazione, da intendersi per Beni patrimoniali il Costume Storico e tutti i suoi accessori, sono dati in uso ai singoli Soci in occasione di Manifestazioni alle quali l'Associazione partecipa in nome e per conto della stessa.



È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitali ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla legge.

ART. 21 - VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

Per le sue attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

I volontari – siano essi soci o non soci – sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



ART. 22 - MODIFICHE DELLO STATUTO

La competenza a modificare le norme del presente statuto è riconosciuta all'Assemblea dei soci con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica devono essere portate a conoscenza di tutti gli iscritti tre mesi prima della convocazione dell'Assemblea.

ART. 23 - LO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

La liquidazione è affidata ai tre membri fondatori più anziani (in ordine di iscrizione) coadiuvati da due soci designati dall'Assemblea, soddisfatte le passività, il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 24 - RICONOSCIMENTO FEDERAZIONI

L'associazione si impegna a dare rigore e rispetto allo statuto delle federazioni a cui è affilata.

ART. 25 - RINVIO ALLE NORME DI ATTUAZIONE

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.



Cerreto Guidi, 29/05/2021

Il Presidente: Rino Sabatini

Il Segretario: Andrea Di Lucia